

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 814

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BARZINI, BONEA, MALAGODI, BOZZI, ALESI, ALESSANDRINI, ALPINO, BADINI CONFALONIERI, BASLINI, BIGNARDI, BIONDI, CANTALUPO, CAPUA, CASSANDRO, CATELLA, COCCO ORTU, COTTONE, DE LORENZO FERRUCCIO, DEMARCHI, DURAND de la PENNE, FERIOLI, FULCI, GIOMO, MARZOTTO, MAZZARINO, MONACO, PAPA, PROTTI, PUCCI di BARSENTO, QUILLERI, SERRENTINO

Presentata il 4 gennaio 1969

Ordinamento delle radiotrasmissioni circolari e concessione del servizio alla Rai-Radiotelevisione italiana

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema di assicurare l'indipendenza e l'obiettività dei servizi radiofonici e televisivi e quello di concedere a tutti la possibilità potenziale di diffondere le proprie idee per mezzo delle onde radiofoniche e delle immagini televisive sono fra i temi fondamentali dell'odierna società italiana, alla quale deve essere assicurata una struttura che sia democratica non soltanto nelle istituzioni costituzionali ma a tutti i livelli. Detti problemi costituiscono quindi dei temi veramente qualificanti sui quali si può a giusta ragione misurare in modo diretto e sostanziale la volontà democratica delle forze politiche operanti nel paese, al di là di qualsiasi enunciazione verbale di principi e di qualunque richiesta di « riforme di struttura ».

1. — MOTIVI PER I QUALI È INDISPENSABILE UNA RIFORMA DELL'ATTUALE SISTEMA.

È a tutti evidente l'importanza di avere un sistema radiofonico e televisivo che dia le più complete garanzie di non potersi pre-

stare alla sopraffazione della libertà di espressione e di conseguenza delle altre libertà civili, soprattutto in considerazione dell'enorme capacità di penetrazione del mezzo radiotelevisivo e della possibilità che esso offre a chi se ne serve di influire in modo determinante sulle opinioni e sulle coscienze di chi ascolta e cioè di un numero enorme e sempre crescente di cittadini.

A giusta ragione si può sostenere che il problema delle garanzie da assicurare all'informazione radiotelevisiva costituisce un determinante banco di prova della democraticità delle varie parti politiche, al pari del problema della libertà di stampa e in genere di tutti i diritti di libertà.

Del resto la necessità di assicurare l'obiettività del servizio ed inoltre della generale disponibilità del mezzo radiotelevisivo di diffusione del pensiero era stata, a suo tempo, affermata anche dalla nota sentenza della Corte costituzionale in materia di legittimità del monopolio statale delle trasmissioni.

Come si ricorderà la Corte era stata investita solo della questione di costituzionalità

degli articoli 1 e 168, n. 5, del codice postale (regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645), che prevedono rispettivamente l'appartenenza in esclusiva allo Stato dei servizi di telecomunicazione (telegrafiche, telefoniche, radioelettriche ed ottiche) e la concessione del servizio su decreto presidenziale di tutti i suddetti mezzi di telecomunicazione se esercitati per pubblico servizio. Così posta, la questione venne risolta dalla Corte nel luglio del 1960 con una sentenza (peraltro molto discussa) nella quale si affermava che il monopolio del « possesso » del mezzo radiotelevisivo poteva considerarsi non in contrasto con la Costituzione, soprattutto in considerazione del fatto che non sarebbe attualmente possibile arrivare all'instaurazione di un vero sistema concorrenziale a causa del numero dei canali tecnicamente disponibili alle stazioni emittenti italiane, che limita il loro numero per cui verrebbe in ogni caso a mancare la possibilità per tutti di esercitare il diritto costituzionale relativo alla libertà di espressione. In altri termini il monopolio legale sarebbe preferibile perché esso allo stato attuale si pone in alternativa soltanto con un sistema oligopolistico nel quale la diffusione delle idee sarebbe in ogni caso privilegio di pochi.

Però la stessa Corte costituzionale aggiungeva testualmente: « È implicito che allo Stato monopolista di un servizio destinato alla diffusione del pensiero incombe l'obbligo di assicurare, in condizioni di imparzialità e obiettività, la possibilità potenziale di godere... a chi sia interessato ad avvalersene per la diffusione del pensiero... ».

La Corte cioè non entrava nel merito della questione concernente la rispondenza delle leggi esistenti allo scopo di assicurare a tutti tale possibilità potenziale, giacché non era stata investita di questo problema e dato che esso è indipendente da quello della legittimità della riserva allo Stato del servizio radiotelevisivo e del conseguente regime di concessione in monopolio alla RAI.

Tuttavia è molto significativo che la Corte costituzionale aggiungesse testualmente: « ...d'onde l'esigenza di leggi destinate a disciplinare tale possibilità potenziale e ad assicurare adeguate garanzie di imparzialità nel vaglio delle istanze di ammissione all'utilizzazione del servizio... ».

È chiaro a tutti che leggi siffatte oggi in Italia non esistono; d'altra parte la Corte affermava contestualmente l'esistenza del principio costituzionale per il quale il monopolio radiofonico è legittimo solo se viene garantita la sua imparzialità e la possibilità potenziale

di diffondere le idee di tutti; ben si comprende quindi come la sentenza in esame costituisca un preciso richiamo al legislatore affinché provvedesse a colmare questa grave lacuna.

Quindi la riforma dell'ordinamento radiotelevisivo si impone non solo per garantire il buon funzionamento delle istituzioni democratiche, ma anche per esigenze di legittimità costituzionale. Il novero di coloro che si rendono conto di questa esigenza sembra per la verità sempre più largo, ma non sempre le soluzioni proposte sembrano adeguate agli scopi prefissi, né vengono considerati tutti gli aspetti del problema in un quadro organico e coerente.

Per questi motivi abbiamo ritenuto necessario proporre il presente testo che disciplinando democraticamente tutta la materia mira ad assicurare la libertà di espressione del pensiero e l'imparzialità del servizio.

2. — L'ATTUALE SITUAZIONE AZIENDALE E GIURIDICA DELLA RAI-TV.

Attualmente la RAI-TV gestisce in esclusiva tutti i servizi radiofonici, televisivi ed in filodiffusione.

Tale esclusiva trova il suo primo fondamento in alcuni regi decreti emessi nei primissimi anni del fascismo e nella legge postale del 1936. Con essi si è riservato il monopolio radiofonico allo Stato, con facoltà del Governo di darlo in concessione. Ed infatti il servizio venne concesso in esclusiva all'URI (Unione radiofonica italiana) che poi nel 1928 divenne EIAR, nel 1944 RAI e nel 1954 RAI-Radiotelevisione italiana. Pur attraverso questi cambiamenti di denominazione, essa ha avuto sempre la veste giuridica di società di diritto privato: prima anonima e poi per azioni.

Nel 1927 i rappresentanti del Governo entrarono negli organi direttivi dell'azienda e nel 1936 la partecipazione dello Stato, attraverso l'IRI, divenne maggioritaria; l'attuale convenzione di concessione (che è del 1952) prevede che la maggioranza delle azioni sia obbligatoriamente intestata all'IRI (articolo 3, secondo comma). In realtà oggi la partecipazione pubblica al capitale della RAI è quasi totale, poiché su 11.000.000 di azioni che ne costituiscono il capitale sociale, solo 200.000 sarebbero in mano a privati azionisti.

LA RAI-TV rientra quindi tra le società contemplate dagli articoli 2458-59-60 del codice civile; secondo detti articoli lo statuto

delle società a partecipazione pubblica può prevedere che alcuni amministratori e sindaci possano essere nominati dai partecipanti pubblici. Ed infatti 7 dei 20 componenti del consiglio di amministrazione sono nominati direttamente dalla Presidenza del Consiglio e da alcuni Ministeri (secondo quanto prevede l'articolo 5 della convenzione del 1952 e l'articolo 15 dello statuto sociale). Tuttavia, bisogna rilevare che gli altri 13 membri sono eletti dall'assemblea, nella quale, come dicevamo, la maggioranza pubblica è predominante. Di conseguenza, direttamente o indirettamente, tutto il consiglio di amministrazione è nominato dal Governo, ed è quindi vulnerabile alle eventuali pressioni della maggioranza politica, come confermano recenti esperienze.

Esiste anche un « Comitato per la determinazione delle direttive di massima », su parere del quale il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni concede trimestralmente la approvazione al piano di massima dei programmi predisposto dalla RAI. Esso ha anche un compito di sorveglianza tecnica (tant'è vero che ne fa parte anche un funzionario dell'Ispettorato generale del traffico radiotelegrafico); inoltre esso deve controllare la propaganda che la RAI svolge per lo sviluppo delle radiodiffusioni. Tale comitato è stato introdotto dal decreto legislativo n. 428 del 1947 (titolo II) che regola la vigilanza ed il controllo sulla radiodiffusione. Detto comitato è istituito presso lo stesso Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e non è quindi un organo della RAI. Esso è composto di 19 membri; 6 di essi (fra i quali il presidente) sono nominati direttamente o indirettamente dal potere esecutivo, 8 sono designati dalle organizzazioni degli autori dei testi, delle musiche e simili, 2 dall'accademia dei Lincei e 3 rappresentano gli utenti. Il controllo che questo comitato può esercitare è quindi inadeguato. Innanzi tutto notiamo che le sue funzioni si riducono in realtà, all'apposizione di un generico « visto », a causa della scarsità delle sue riunioni e dell'eccessiva lunghezza del periodo (3 mesi) cui si riferisce il piano di massima dei programmi sul quale il comitato stesso è chiamato ad esprimere un parere; per questa ragione e dato che si tratta appunto di un « piano di massima » non è possibile ai suoi componenti avere cognizione dei testi che saranno trasmessi e quindi essi si devono limitare per forza di cose a valutare l'equilibrio tra i vari « generi » e i principali programmi, ovvero ad esaminare quelle trasmissioni alle quali ciascuno di essi è perso-

nalmente più interessato. In nessun caso, evidentemente, il loro controllo può esercitarsi sui notiziari e sulle altre trasmissioni di attualità.

Manca inoltre al comitato per le direttive di massima, che come si è detto è un organo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, qualsiasi potere di ispezione e addirittura qualsiasi rapporto diretto con la RAI, così come con qualsiasi altro organo pubblico o privato o con i cittadini.

A ciò si deve aggiungere che il sistema con il quale i suoi membri vengono designati non sempre dà le necessarie garanzie. Innanzi tutto la nomina governativa di larga parte dei suoi componenti potrebbe nuocere alla loro indipendenza di giudizio. Inoltre i 3 membri designati dalle associazioni degli utenti, data la politicizzazione di queste ultime, sono diventati i rappresentanti delle principali tendenze politiche, e ciò non può non portare un evidente danno alla serenità delle discussioni le quali, specie ora che vi è stato inserito un rappresentante dell'Associazione nazionale teleabbonati, cioè per la prima volta un « utente » di tendenza non cattolica, diverranno sempre più frequenti i contrasti fra due o più determinate correnti. Lo stesso pericolo esiste per quanto riguarda i rappresentanti degli autori e degli artisti, che sono designati dalle rispettive associazioni sindacali di categoria. Inoltre non sappiamo in quale misura i rappresentanti degli autori possano avere indipendenza di giudizio, poiché essi potrebbero essere stati o diventare dei collaboratori della stessa RAI.

Questo comitato non ha quindi né veste né competenza per poter esercitare un controllo sull'obiettività dei programmi, specie quelli a carattere informativo, esso nella pratica si limita ad esercitare un controllo che è tecnico da un lato e para-sindacale dall'altro.

Il citato decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 428 del 1947 ha istituito anche la nota Commissione parlamentare; essa è nominata dai Presidenti delle due Camere e deve comprendere i rappresentanti di tutti i gruppi. Anche qui si tratta di un organo non della RAI ma del Parlamento. Nel suo seno si riproduce fatalmente lo schieramento politico esistente nelle Assemblee, per cui la maggioranza è quasi sempre impegnata pregiudizialmente ad approvare il comportamento del Governo, le nomine effettuate dal Governo ed il comportamento di quanti il Governo stesso ha nominato. L'incisività della Commissione par-

lamentare è quindi piuttosto scarsa, giacché in pratica essa si occupa solo dei casi che hanno una rilevanza politica; quindi a parte i casi più clamorosi, che sono ovviamente rarissimi, e quelli nei quali si manifestasse una divisione nel seno della maggioranza, la Commissione parlamentare finisce col costituire al massimo una tribuna dalla quale le opposizioni possono tentare di denunciare quelle trasmissioni che ritengono non imparziali a loro danno. Comunque, essendo il controllo esercitato dalla Commissione parlamentare soltanto successivo rispetto alla diffusione dei programmi, l'efficacia delle proteste sollevate nel suo seno è limitata all'affermazione di principio e costituisce una remora molto dubbia alla messa in onda dei programmi non obiettivi, come la quotidiana esperienza dimostra ampiamente.

Incidentalmente vogliamo notare che è abbastanza strano che la Commissione di cui parliamo, organo del Parlamento, debba trasmettere le proprie eventuali deliberazioni non alle Presidenze delle due Assemblee o comunque alle Camere, ma (a norma dell'articolo 13 del citato decreto 428 del 1947) alla Presidenza del Consiglio (che non è neppure l'autorità tutoria competente, giacché questa ultima, come si deduce dal titolo I dello stesso decreto è rappresentata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sia per le questioni tecniche sia per quelle amministrative in genere).

In concreto, l'importanza e la funzionalità della Commissione parlamentare di vigilanza sono senz'altro minori di quelle volute dal legislatore del 1947. Del resto al potere esecutivo spetta sempre la facoltà di impedire ovvero di ordinare per « gravi motivi » la trasmissione di una notizia o di un programma, come risulta dal disposto dell'articolo 16 del più volte citato decreto n. 428 del 1947 e dai due primi commi dell'articolo 20 della convenzione del 1952 (decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180). Naturalmente il Governo finora non ha abusato di questo suo potere di intervento diretto, ma cosa avverrebbe nei casi gravi, nei momenti di crisi? Siamo anche noi convinti che in caso di turbamenti dell'ordine pubblico interno ed esterno sia bene che la Radiotelevisione non diffonda notizie tali da aggravare la situazione, ma senza arrivare a questi estremi si possono ipotizzare moltissime situazioni nelle quali l'esecutivo potrebbe essere indotto a valersi dei suoi poteri di intervento per influenzare l'opinione pubblica con notizie parziali e non obiettive.

Del resto, come abbiamo visto, all'esecutivo non mancano i mezzi diretti ed indiretti per influenzare quotidianamente i programmi radiotelevisivi; e i risultati sono sotto i nostri occhi: la RAI ha sempre rappresentato un docile strumento di governo anziché costituire un pubblico servizio esercitato a vantaggio di tutti, onde può essere definita « Radiotelevisione di Governo » anziché « Radiotelevisione di Stato ».

3. — I SISTEMI ESTERI.

Un'utile indicazione in ordine ai criteri che ci dovranno guidare nella formulazione di un testo di riforma del sistema radiofonico ci può venire dall'esame dei sistemi adottati dai principali paesi stranieri.

Il sistema americano è basato sulla concorrenza fra molte reti private. Il Governo, fino a poco tempo fa non possedeva alcuna rete propria, e poteva solo far diffondere dalle catene private i propri comunicati. Nel novembre 1967 venne approvata una legge per l'istituzione di una rete televisiva federale, avente, però, fini quasi esclusivamente culturali. Essa si affianca alle reti private. La sopravvivenza di queste ultime non è comunque in discussione dato che la ETV (*Educational television*, questo sarebbe il nome della nuova emittente) avrebbe solo carattere integrativo e scopi educativi e informativi molto precisi e delineati. (Incidentalmente notiamo che l'origine di questa iniziativa, che si vorrebbe potenziare, non è pubblica, ma è dovuta alla fondazione Ford, cioè ad un organismo culturale privato).

Si è generalmente d'accordo nel ritenere che un sistema del tipo americano non sia attuabile al di qua dell'Atlantico, benché a nostro avviso il monopolio del servizio radiotelevisivo derivi più da ragioni connesse alla volontà dei governi di controllare il mezzo radiotelevisivo che non da reali necessità.

Passando ad esaminare le situazioni esistenti nei paesi europei diremo subito che il sistema francese estremamente burocratico e che pone la radiotelevisione praticamente agli ordini del governo, non può in nessun caso servire da modello. Lo stesso si dica per quello tedesco, ma per ragioni diverse; esso infatti è basato su di una irripetibile struttura regionale che comporta l'esistenza di nove enti regionali di diritto pubblico, le cui circoscrizioni non corrispondono esattamente a quelle dei *Laendern*.

Occorre, tuttavia, dire che nell'Europa centrale, in special modo per quanto riguarda i paesi di lingua francese (Francia, Belgio vallone, Svizzera romanda, Lussemburgo, Monaco principato, Andorra) nel settore radiofonico si riscontra una notevole e vivace concorrenza tra le emittenti statali ufficiali (che non trasmettono pubblicità e si basano sui canoni o su finanziamenti pubblici) da un lato e stazioni emittenti libere o semilibere (« Radio Lussemburgo », « Europa n. 1 », « Radio Montecarlo », « La Radio delle Valli » di Andorra, ecc., da non confondere con le cosiddette « radio-pirata ») che al contrario si reggono esclusivamente sulla pubblicità ma nonostante questo sono ascoltissime a causa della varietà e dell'agilità dei programmi basati in larga parte sulla musica leggera, giochi e servizi di attualità; queste caratteristiche sono indispensabili a causa della necessità di accaparrarsi il mercato pubblicitario, unica fonte di entrata.

Chi trae il massimo vantaggio da questa situazione è l'ascoltatore; si pensi che chi risiede nella Francia centro-orientale ha la possibilità, con un apparecchio ricevente di media potenza, di ascoltare fino a 9 diversi programmi radiofonici, senza contare le trasmissioni speciali in lingua francese delle radio nazionali di altri paesi.

Tuttavia il sistema che ha suscitato maggiore interesse quale eventuale modello di riforma è quello inglese. Come è noto esso si basa sulla « concorrenza » tra due organizzazioni distinte, entrambe a controllo pubblico. Infatti la BBC (*British broadcasting corporation*) è un ente che opera sotto il controllo del Parlamento e sotto la direzione di un *Board of trustees* nominati dal governo fra le personalità più eminenti del paese. Nonostante che essi debbano la loro nomina all'esecutivo, i garanti hanno di fatto tenuto una linea abbastanza obiettiva che ha fatto sì che il sistema inglese sia portato ad esempio. Anche dal punto di vista politico la BBC, che « non ha opinione propria » si è sempre conservata imparziale.

L'altra emittente britannica, la ITA (*Independent television authority*) è una società pubblica (*public corporation*) come la BBC. Anche essa è diretta da un comitato formato da personalità illustri, come la BBC. Anche questo comitato è di nomina governativa.

Tuttavia la ITA non produce i propri programmi, ma li seleziona fra quelli prodotti dalle quattordici compagnie che ne fanno parte. Queste ultime corrispondono alla ITA

un canone annuo e si sostengono con i proventi della pubblicità. In ciò, consiste, si noti, una grossa differenza con la BBC, che invece non fa alcun tipo di pubblicità (come del resto quasi tutte le emittenti radiofoniche e televisive statali d'Europa). Si è avuta notizia che sarebbe allo studio un piano per finanziare con i proventi pubblicitari dei programmi indipendenti anche quelli della BBC. Si creerebbe così un collegamento amministrativo abbastanza stretto, ma l'attuale formula verrebbe sostanzialmente salvaguardata per quanto riguarda la produzione dei programmi.

Evidentemente al clima sociale inglese si deve attribuire la quasi perfetta riuscita di un sistema che è basato, in ultima analisi, molto più sulla rettitudine e sull'imparzialità degli uomini che non sulla perfezione delle garanzie.

Tuttavia l'idea di istituire un comitato di garanzia anche per la RAI è derivata proprio dallo studio del sistema anglosassone.

Naturalmente la diversa situazione esistente in Italia non permette di trasportare di sana pianta un qualsiasi sistema straniero da noi. Però l'idea del comitato dei garanti dotato di amplissimi poteri non solo ispettivi appare molto utile per assicurare la massima imparzialità possibile e anche la maggiore efficienza del servizio. Naturalmente con qualche modificazione rispetto al modello inglese, specie per quanto riguarda la designazione dei suoi componenti, poiché evidentemente in Italia non può consentirsi di affidarne la scelta al Governo. Ciò non tanto o non soltanto per sfiducia nella serenità di un determinato Governo, ma per tenere sempre conto della possibilità del verificarsi di situazioni estreme, possibilità che non dovrebbe mai essere sottovalutata.

4. — CRITERI GENERALI ISPIRATORI DELLA PRESENTE PROPOSTA DI LEGGE.

A) *Completezza giuridica.* — I problemi connessi all'esercizio radiotelevisivo sono molteplici e hanno dato luogo ad una cospicua produzione normativa, che le varie proposte finora avanzate non farebbero che accrescere. Invece la nostra proposta, senza arrivare a costituire un testo unico nel senso tecnico del termine, regola tutti i principali problemi connessi all'esercizio teleradiofonico, lasciando fuori solo alcune questioni strettamente tecniche di importanza marginale che non è apparso opportuno inserire in un

testo di ampio respiro. Il primo criterio al quale ci si è ispirati nella redazione del presente testo è quindi quello della completezza. Per questa ragione detto testo riprende alcune norme finora contenute nella legge postale, ma le adatta opportunamente alla speciale natura del servizio radiotelevisivo. Ciò in quanto la legge postale, che è del 1936 (n. 645) considera le trasmissioni radiofoniche e televisive insieme con tutti i servizi similari i quali, però, pur nella somiglianza tecnica hanno una ben diversa natura e soprattutto rivestono un grado di importanza sociale e politica neanche lontanamente paragonabile a quello della radio e della TV.

B) Disciplina delle concessione di esercizio.

— È da sottolineare il fatto che nel presente testo è lasciata aperta la porta alla possibilità di rilasciare nuove concessioni ad altre aziende, nella convinzione che la costituzione di nuove stazioni emittenti sarebbe in ogni caso un progresso della libertà dell'informazione e della cultura e quindi della libertà senza aggettivi. Si noti che non si può sostenere la tesi che ciò contrasti in qualche modo con la citata sentenza della Corte costituzionale. Infatti la Corte, se ha ammesso la legittimità costituzionale del monopolio del servizio non ha certamente inteso sancire la necessità costituzionale dello stesso. La sentenza in parola, va sottolineato, era principalmente basata su considerazioni tecniche e quindi sanciva più una situazione di fatto che una obbligatorietà giuridica, e quindi ha un valore pienamente contingente e legato allo stato della tecnica; ove quest'ultima facesse particolari progressi la possibilità di permettere l'esistenza di nuove emittenti potrebbe essere ripresa in considerazione.

Per tutti questi motivi nel presente testo viene sancita la possibilità di rilasciare in futuro altre concessioni del servizio radiotelevisivo, che si affiancherebbero a quella concessa alla RAI, che viene confermata e ridisciplinata.

C) Natura giuridica della RAI. — Per un periodo presumibilmente non breve la RAI resterà unica concessionaria del servizio radiofonico e di quello televisivo. Questa sua posizione di monopolio, unita alla considerazione che lo Stato se ne serve per alcuni dei suoi scopi istituzionali, giustificano un certo intervento del legislatore nella sua vita aziendale e nel suo funzionamento; egli infatti deve fissare alcuni principi fondamentali atti a garantire quelle esigenze di imparzialità e di ge-

nerale disponibilità richiesti dalla Corte costituzionale e dal corretto funzionamento delle istituzioni.

In realtà nel concreto svolgersi del servizio si potrebbero distinguere tre diversi momenti, aventi diversa natura ed ai quali di conseguenza dovrebbero corrispondere diversi gradi di controllo pubblico. In conseguenza delle condizioni di monopolio nelle quali la RAI opera si ha un vero e proprio servizio pubblico per la maggior parte delle trasmissioni di attualità, tale dovendosi ritenere in un paese democratico e moderno la funzione informativa capillare che la radio e la televisione esercitano.

In secondo luogo si ha una funzione pubblica per quanto riguarda le trasmissioni formative ed educative (esempi classici: « Telescuola » e « Non è mai troppo tardi »), infine per gli spettacoli di tutti i tipi si ha sostanzialmente una attività privata, anche se genericamente culturale (e quindi a volte di pubblico interesse).

Questa molteplice natura trova a nostro avviso nella formula IRI la migliore realizzazione, oltretutto il mezzo per assicurare una supervisione pubblica dei programmi nel senso più volte indicato; d'altra parte in tal modo si lascia alla RAI una larga autonomia artistica e in genere della formulazione dei programmi, senza pregiudicare d'altro lato la possibilità di ottenere una gestione sufficientemente economica unita alla possibilità di esercitare il controllo statale sulla gestione stessa.

La natura della RAI dovrebbe quindi restare quella di una società per azioni a maggioranza obbligatoria dell'IRI. Questa obbligatorietà, come del resto l'esistenza di vari controlli sui programmi e sulla vita interna della società si giustificano ampiamente con le considerazioni precedenti.

Nessuna delle altre soluzioni possibili sembra opportuna. Infatti la completa statizzazione attraverso la trasformazione della RAI in ente pubblico (o, peggio, in amministrazione autonoma) non è opportuna sia perché porrebbe sostanzialmente il mezzo radiotelevisivo alle dipendenze del Governo, con quale vantaggio per l'imparzialità delle trasmissioni, per la completezza dei notiziari e per la varietà dei programmi è facile immaginare. D'altra parte le prove di efficienza amministrativa e di economicità gestionale degli enti pubblici esistenti non incoraggia certo a crearne di nuovi, specialmente nel ramo dell'informazione radiofonica nel quale

si farebbero sentire fortissime pressioni politiche che non avrebbero solo l'effetto di influire sui programmi, ma anche quello di portare una forte dilatazione degli organici (che già sono piuttosto larghi) e delle spese in generale.

Non si dimentichi peraltro che la presenza di privati azionisti in posizione minoritaria potrebbe costituire un elemento di controllo sull'operato degli amministratori eletti dalla maggioranza, e cioè dall'IRI. Praticamente nulle sono invece le influenze negative che essi potrebbero avere, data appunto la loro attuale posizione fortemente minoritaria.

I sostenitori della creazione di un apposito ente pubblico, ignorando i concetti sopraesposti, sostengono che la creazione di un apposito ente pubblico non farebbe che dare sanzione giuridica ad una situazione già esistente in pratica. In effetti, come si è detto, la RAI attuale ha alcuni dei difetti tipici degli organismi statali di diritto pubblico, e presenta un volto già molto simile a quello che presumibilmente avrebbe una volta liquidata la società per azioni (qualità dei programmi, efficienza della gestione). Riteniamo tuttavia che sia opportuno andare al di là degli schematismi ideologici preconcepiti e che sia assolutamente necessario cercare di eliminare quei difetti; la via migliore per far ciò è senz'altro quella della restituzione dell'efficienza al meccanismo della società con l'introduzione di appropriati controlli pubblici nel senso suindicato.

D'altro lato non si può concepire una completa riprivatizzazione della RAI, sia pure introducendo adeguati controlli, finché essa conserva la sua attuale posizione di monopolio. Non si può ovviamente ammettere che una funzione tanto importante sia esercitata da una sola società privata. Gli inconvenienti ai quali una situazione del genere potrebbe portare sono infatti molteplici e facilmente immaginabili. In pratica i programmi subirebbero le conseguenze ottenibili da una azienda di Stato, con l'aggravante che le trasmissioni potrebbero essere dirette a sostenere gli interessi di privati azionisti anziché quelli, sia pure di parte, del Governo il quale, bene o male, si presume che rappresenti la volontà della maggioranza.

D) *Il sistema dei controlli pubblici sui programmi e sulla gestione nel quadro dell'organizzazione funzionale della RAI.* — Il problema dei controlli ai quali occorre sottoporre la RAI e soprattutto i suoi programmi

è forse quello centrale e decisivo per la reale democratizzazione dell'azienda radiotelevisiva italiana.

Finora, come si è detto (cfr. punto 2), detti controlli sono esercitati in via preventiva dal comitato delle direttive di massima e in via successiva dalla Commissione parlamentare di vigilanza. Entrambi questi organi, tuttavia, non fanno parte della RAI e soprattutto non hanno per loro natura una rilevanza tale da poter essere realmente incisivi nel senso richiesto. In effetti il primo è composto di membri nominati in gran parte dall'esecutivo e che sono chiamati ad esprimere un parere solo consultivo e in larga misura tecnico sul piano dei programmi. Il secondo invece riproduce gli schieramenti parlamentari e comunque effettua un controllo *a posteriori*. Nessuno di essi è quindi in grado di assicurare quelle garanzie la cui necessità è stata più volte sottolineata.

Già si è detto che l'esempio inglese del « comitato dei garanti » o « fiduciari » (*Board of trustees*) ha sollevato molto interesse e può costituire un esempio da imitare, sia pure con i dovuti adattamenti.

In effetti l'idea di affidare a un ristretto numero di persone indipendenti e di chiara fama la responsabilità dell'alta sorveglianza sui programmi e sulla vita interna dell'ente radiotelevisivo è senz'altro da accogliere.

Naturalmente, dato che si ritiene opportuno conservare alla RAI la sua veste di società per azioni, le funzioni più propriamente amministrative dovrebbero essere mantenute nella competenza di un consiglio di amministrazione, mentre in questo campo ai garanti dovrebbero spettare soprattutto funzioni di sorveglianza, specie sulla scelta del direttore generale, il quale nella sua veste di concreto e quotidiano dirigente dovrebbe costituire, oltre che un anello di congiunzione tra gli altri organi, una prima garanzia contro possibili distorsioni del servizio.

Per il suo efficace funzionamento il comitato dei garanti dovrebbe essere un organo interno della RAI e di conseguenza dovrebbe avere i più ampi poteri ispettivi e di controllo, sia preventivo sia successivo.

Si viene così a costituire un sistema nel quale le funzioni amministrative sarebbero riservate al consiglio d'amministrazione, con alcuni ben delimitati interventi di controllo del comitato dei garanti, mentre la materia inerente ai programmi sarebbe di competenza del solo comitato dei garanti. La necessaria saldatura tra i due tipi di funzioni sarebbe

data dal direttore generale, unico esecutore delle direttive dei due suddetti organi collegiali. Dette direttive non dovrebbero ordinariamente essere in conflitto tra di loro perché inerenti a materie diverse per natura e rilevanza. Si noti infatti che la competenza dei garanti per i programmi è di vigilanza, di proposta e di direttiva di massima, mentre l'esecuzione, e quindi la decisione, spetta ovviamente agli uffici della RAI, il cui massimo rappresentante è appunto il direttore generale, il quale è anche l'esecutore delle disposizioni del consiglio d'amministrazione, ed ha quindi ben presenti sia le esigenze gestionali ed economiche sia quelle qualitative e di obiettività.

Come è ovvio il problema della scelta dei garanti diviene, in questo quadro, molto delicato, abbiamo già detto che la nomina dei garanti da parte del Governo, anche se dà risultati soddisfacenti in Gran Bretagna in dipendenza del particolare clima sociale di quel paese (ma episodi recenti sembrano indicare che qualche inconveniente possa prodursi anche laggiù a causa delle « preferenze » personali di chi detiene il potere) non è assolutamente ammissibile in Italia. Sono stati proposti vari sistemi che affidano di volta in volta la scelta dei componenti del comitato al Capo dello Stato, al Parlamento o alle associazioni di utenti, o anche sistemi misti. In realtà tutti questi sistemi hanno il grave difetto di consentire la politicizzazione del comitato. A nostro avviso questa sarebbe la peggiore iattura che potrebbe accadergli, giacché in tal modo non si potrebbe ottenere alcuna garanzia di imparzialità, si formerebbe una contrapposizione fissa tra una maggioranza e una minoranza precostituite, si avrebbe una suddivisione di posti per meriti politici e in proporzione alla numerosità delle forze politiche e infine si trascurerebbero tutti quei problemi di imparzialità in campi diversi da quello politico che dovessero presentarsi (e senz'altro si presenterebbero in concreto numerosi). Noi pensiamo invece che la scelta dei garanti debba essere affidata ad organismi non politici di grande prestigio: accademie scientifiche, organismi tecnici e associazioni di categoria particolarmente qualificati e integrata da nomine presidenziali. In tal modo sarebbe assicurare la loro competenza e soprattutto la loro indipendenza morale ed ideologica, al fine di porli in un certo senso al di sopra della mischia.

Inoltre si dovrebbe affidare ai garanti la direzione concreta delle speciali trasmissioni politiche che si effettuano durante i periodi

elettorali, quando un costante controllo è più necessario e nello stesso tempo più delicato.

Peraltro è evidente che i massimi inconvenienti si potrebbero verificare nel campo strettamente politico. Per evitarli è opportuno mantenere in vita la Commissione parlamentare di vigilanza, che è la più qualificata sede nella quale i singoli partiti possono far sentire la propria voce. Naturalmente anche in questo caso bisognerà apportare alcune modificazioni al funzionamento della Commissione in esame, svincolandola dai suoi attuali rapporti con il Governo e dando una qualche rilevanza anche alle opinioni espresse dalla minoranza. In ogni caso, come è evidente, le eventuali rettifiche di trasmissioni non obiettive o contrarie alla verità non potranno essere decise che dal comitato dei garanti.

Tuttavia una Commissione parlamentare non potrà né dovrà mai assicurare la tutela degli interessi materiali dei singoli cittadini o anche dei gruppi privati. Detta tutela può evidentemente essere assicurata solo su iniziativa degli interessati.

In questo campo esiste un caso molto simile (e per molti aspetti addirittura identico) rappresentato dalla regolamentazione legislativa della rettifica sulla stampa periodica. Dette norme possono essere estese, con pochi adattamenti di importanza marginale, alle trasmissioni radiofoniche e televisive, e di conseguenza è opportuno seguire questa strada anche per dare ai due settori, così simili, una disciplina uniforme. Lo stesso dicasi degli eventuali reati radiofonici e televisivi, che possono trovare nella normativa esistente, per i reati a mezzo stampa una efficace ed opportuna disciplina.

Per la verità questo particolare problema, molto sentito da tutti e specialmente negli ambienti politici, è già stato agitato più volte e si è avuta anche, nella trascorsa legislatura, un'apposita iniziativa legislativa al Senato. Tuttavia in quest'ultima, per quanto opportuna, si proponeva una disciplina diversa da quella della stampa periodica con garanzie più limitate e quindi a nostro avviso essa era ancora insufficiente a garantire in modo completo i diritti dei cittadini.

In ogni caso l'inserimento di norme per garantire i diritti stessi in una legge generale di riforma della RAI e del servizio radiotelevisivo, quale quella presente è certamente opportuno.

L'esercizio di qualsiasi forma di controllo sulle trasmissioni teleradiofoniche presuppone

la possibilità di esaminare i testi trasmessi, per cui è indispensabile stabilire che la RAI sia obbligata a conservare le registrazioni dei programmi trasmessi, nonché a consentire l'ascolto di dette trasmissioni o a darne copia agli interessati.

E) *Interventi pubblici nella vita aziendale della RAI.* — Come si è detto non si può concepire un vero sistema di garanzie dell'obiettività e dell'indipendenza del servizio radiotelevisivo se non si stabiliscono alcuni fondamentali controlli sulla vita interna della società per azioni RAI. Occorre però nel contempo tener conto della circostanza che essa è una società di diritto privato, la maggioranza delle cui azioni è in mani pubbliche ma che conserva alcuni azionisti privati. Quindi i diritti legittimi sia dello Stato sia degli altri azionisti non possono essere intaccati.

Sembra quindi opportuno lasciare all'Assemblea la nomina degli organi sociali, salvo quelli la cui nomina, a norma dell'articolo 2458 del codice civile, può essere demandata dagli statuti allo Stato azionista.

A proposito di queste ultime nomine, tuttavia, per evitare inconvenienti facilmente immaginabili, è indispensabile che esse non avvengano senza il controllo del Parlamento. A nostro avviso detto controllo deve essere esercitato secondo i criteri che hanno ispirato la nostra proposta di legge sul controllo del sottogoverno (Senato n. 31 e Camera n. 118) giacché essi sono gli unici che possono garantire la serietà delle nomine stesse, secondo il concorde parere di alti esponenti di ogni parte politica. In particolare è necessario rendere pubbliche le motivazioni delle nomine in questione e rendere obbligatoria la richiesta del parere, per altro non vincolante, di una Commissione parlamentare; infatti solo il Parlamento può essere incaricato del controllo sull'attività dell'esecutivo. Nel caso in questione l'esame può essere vantaggiosamente affidato alla Commissione parlamentare di controllo sulle radiodiffusioni, la quale sembra particolarmente adatta sia perché comprende i rappresentanti di tutti i gruppi sia per la specifica competenza nella materia. La nomina governativa di alcuni componenti del consiglio di amministrazione viene mantenuta proprio in considerazione della possibilità di esercitare questa importante ed incisiva forma di controllo che non è invece possibile per i membri eletti dall'Assemblea, anche se la maggioranza delle azioni appartiene all'IRI.

È pure molto opportuno ribadire la necessità del controllo della Corte dei conti sulla gestione della RAI. L'interesse a che siano compilati bilanci chiari e che siano seguiti criteri di economicità nella gestione non è soltanto degli azionisti e quindi (dato che la maggioranza delle azioni appartiene all'IRI) della collettività. Infatti sulla base dei bilanci della RAI viene determinata la misura del canone che dovranno pagare gli utenti, come pure la misura delle entrate che la RAI stessa si propone di ricavare dalla pubblicità.

Un terzo importantissimo tipo di controllo sulla vita amministrativa interna della RAI è quello, indispensabile, sulle questioni riguardanti il personale. Già si è detto quanto la scelta del personale possa influire sull'orientamento delle trasmissioni. Nessun tipo di controllo sui programmi potrà funzionare se non si estenderà anche alle assunzioni, agli avanzamenti ed ai trasferimenti del personale, almeno di quello redazionale, dell'azienda radiotelevisiva. Il comitato dei garanti sembra essere il più qualificato ad esercitare questo controllo.

F) *Il riassetto della disciplina dei canoni.* — Un altro problema di grande importanza che normalmente viene affrontato separatamente da quello della riforma dell'ordinamento della RAI, ma che con questo è connesso, è quello della natura dei canoni e della loro riscossione.

La materia è oggi regolata da norme numerose e confuse, alcune delle quali di portata generale, altre di portata particolare. Alcune di esse hanno forma legislativa, altre forma di decreto ministeriale, come si desume dal seguente lungo elenco, che tuttavia non pretende di essere completo:

regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917;

regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito in legge 4 giugno 1938, n. 880;

decreto legislativo luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458;

decreto legislativo luogotenenziale 1° dicembre 1945, n. 834;

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 279;

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1946, n. 557;

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 642;

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542;
 decreto ministeriale 17 gennaio 1948;
 decreto ministeriale 12 luglio 1948;
 legge 2 dicembre 1951, n. 1571;
 decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;
 decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112;
 decreto ministeriale 19 novembre 1953;
 legge 10 dicembre 1954, n. 1150;
 decreto ministeriale 27 dicembre 1956;
 legge 27 dicembre 1956, n. 1413;
 legge 28 maggio 1959, n. 362;
 decreto ministeriale 30 novembre 1960;
 legge 15 dicembre 1960, n. 1560;
 decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121;
 decreto ministeriale 9 settembre 1961.

Come si vede si tratta di un numero imponente di norme giuridiche che si accavalano; alcune di esse abrogano in tutto o in parte norme precedenti, altre le richiamano o ne ripetono il tenore, per cui è indispensabile rielaborare ordinatamente tutta la materia.

In sostanza oggi vi è un canone vero e proprio, il cui ricavato costituisce una vera entrata della RAI e vi è un'imposta per la detenzione di apparecchi riceventi; entrambi sono cumulativamente riscossi dall'URAR (Ufficio registro abbonamenti radio) che è un organo dell'amministrazione finanziaria dello Stato e che come tale si comporta nella fase della riscossione ed in generale nei suoi rapporti con gli utenti.

Questo sistema non sembra essere il più opportuno. Innanzitutto la duplice natura del pagamento richiesto all'utente non è chiara; inoltre questo sistema provoca gravi inconvenienti sia nei rapporti URAR-utenti sia in quelli URAR-RAI.

Bisogna dire anche che la riscossione da parte dello Stato del canone radiotelevisivo è in contrasto con la natura privata della società per azioni RAI.

Occorre quindi restituire al canone la sua natura di prezzo di uno speciale servizio pubblico, ed alla RAI il compito di provvedere alla sua riscossione, nonché quello di corrispondere all'erario l'ammontare delle imposizioni fiscali stabilite dalla legge. In tal modo sarà finalmente assicurata la chiarezza normativa in un campo nel quale essa non si è mai avuta, come dimostrano per esempio le

contraddittorie sentenze della magistratura in materia di pagamento di canoni televisivi e i numerosi inconvenienti che si producono a causa dell'inadeguata organizzazione del servizio di riscossione.

5. — ILLUSTRAZIONE DEGLI ARTICOLI DELLA PRESENTE PROPOSTA.

Il titolo I della presente proposta tratta dei principi generali che regolano il servizio radiofonico e televisivo.

L'articolo 1, in base al principio risultante dagli articoli 1, 166 e 167 della legge postale (regio decreto-legge 27 febbraio 1936, n. 645), stabilisce che i servizi radioelettrici devono essere esercitati in regime di concessione, la quale può essere data ad imprese o enti di diritto privato. Non si vuole infatti chiudere la porta alla possibilità di dare nuove concessioni di esercizio e nello stesso tempo sembra indispensabile, per le ragioni dette, escludere l'eventualità della costituzione di un ente di Stato per l'esercizio radiofonico. D'altra parte non si può prescindere dalla concessione per ragioni tecniche connesse alla ripartizione delle bande di frequenza fra le varie emittenti sulla base delle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia.

Queste stesse considerazioni spiegano le modalità dell'approvazione del decreto di concessione dei servizi diretti al pubblico, che sono dettate dal primo comma dell'articolo 2. La concessione viene data per decreto presidenziale su proposta del Ministro tecnicamente competente (quello delle poste) non più di concerto con quello del tesoro la cui competenza appare molto labile. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico della questione è richiesto il parere conforme del consiglio superiore tecnico delle poste e telecomunicazioni e, per gli aspetti politici, il parere della Commissione parlamentare di vigilanza.

Il secondo ed il terzo comma dello stesso articolo stabiliscono invece i principi che dovranno essere rispettati dalla convenzione da stipularsi tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'ente concessionario.

Da sottolineare è la norma che limita, anche per la RAI, il tempo che può essere utilizzato per la pubblicità.

Da notare è anche l'ultimo comma che sottopone i servizi informativi e redazionali in genere alle stesse norme in vigore per la stampa periodica, in particolare per quanto riguarda la veridicità delle informazioni e lo status del personale.

L'articolo 3 stabilisce le sanzioni cui vanno incontro i contravventori al divieto di diffondere trasmissioni radioelettriche senza la necessaria concessione. L'ammontare massimo e minimo delle relative ammende è stato ottenuto moltiplicando per cento la misura stabilita nel 1936; si è cioè tenuto conto realisticamente del processo di svalutazione monetaria, mentre l'articolo 1 della legge 14 marzo 1952, n. 196, aveva moltiplicato gli importi di cui sopra per coefficienti molto più bassi; la misura fissata nell'articolo in esame non appare affatto eccessiva, specie in relazione all'enorme rilevanza che hanno assunto nel frattempo sia le trasmissioni radiofoniche sia soprattutto quelle televisive. Per questa ragione essa potrebbe anzi essere ulteriormente elevata.

Nel titolo II sono contenute tutte le norme relative alla RAI. Esse tengono ovviamente conto del fatto che essa è e rimarrà presumibilmente per non breve tempo l'unica concessionaria del servizio.

L'articolo 4 stabilisce che la concessione per il servizio radiotelevisivo è senz'altro concessa alla RAI-Radiotelevisione italiana. In tal modo diviene superfluo il decreto di concessione a norma del precedente articolo 1. Infatti è opportuno regolare per legge la concessione alla RAI sia in quanto come si è detto essa rimarrà, probabilmente per un tempo non breve, in condizione di monopolio, sia in quanto lo Stato si serve della RAI stessa per esercitare alcune funzioni istituzionalmente sue proprie.

L'articolo 5 enuncia i principi generali cui si deve ispirare l'esercizio radiotelevisivo, principi più volte richiamati in precedenza.

In questo articolo appaiono particolarmente rilevanti il richiamo allo spirito della Costituzione repubblicana e la menzione della necessità del rispetto di tutte le diverse concezioni ideali politiche, religiose, culturali e morali. A questi concetti dovrà ispirarsi l'attività di tutti gli organi della RAI, e soprattutto del comitato dei garanti, nonché quella di tutti gli organismi che esercitano il controllo sui programmi.

L'articolo 6 definisce secondo i principi suesposti la natura giuridica della RAI, stabilendo che essa è una società per azioni a maggioranza pubblica obbligatoria. La concentrazione nelle mani dell'IRI di tutte le partecipazioni direttamente o indirettamente possedute dallo Stato è giustificata da ragioni evidenti di chiarezza e dalla necessità di evitare pressioni particolari. A questo proposito

si veda anche il primo comma dell'articolo 30 che stabilisce che gli enti pubblici o le aziende a partecipazione maggioritaria pubblica dovranno entro 90 giorni trasferire all'IRI o alienare le loro eventuali partecipazioni azionarie nella RAI.

Similari ragioni giustificano il disposto del terzo comma che vieta alla RAI di possedere partecipazioni al capitale di società estranee al campo radiotelevisivo.

L'articolo 7 elenca gli organi della RAI includendovi anche, si noti, il comitato dei garanti.

L'articolo 8 si riferisce all'assemblea degli azionisti, per la cui attività si fa riferimento, come è ovvio, alle leggi ordinarie in vigore per le società per azioni.

L'articolo 9 regola la composizione e l'attività del consiglio di amministrazione. Di particolare importanza è la norma dettata dal punto *d*) per l'attribuzione ai vari richiedenti delle prestazioni pubblicitarie.

Attualmente le richieste di tempo pubblicitario sono molto numerose e non possono essere soddisfatte che in parte; per la precisione, secondo la RAI stessa, nel 1966 (ultimo dato disponibile) sono stati accontentati 387 utenti mentre le richieste hanno largamente superato il migliaio. Quindi non sarebbe possibile esaudirle tutte, neanche aumentando leggermente il tempo destinato alla pubblicità, come vorrebbe fare la RAI e come temono a giusta ragione gli altri offerenti di veicoli pubblicitari e specialmente i giornali. Di conseguenza la scelta delle ditte alle quali concedere il tempo pubblicitario della radio e specialmente della televisione diviene funzione delicatissima sulla quale possono influire pressioni particolari, che invece debbono essere escluse sia per assicurare la parità di condizioni fra concorrenti sia per eliminare una importante occasione di malcostume.

L'unico mezzo efficace per raggiungere questo obiettivo è evidentemente quello dell'asta al miglior offerente, perché in questo modo vengono ammessi a valersi del mezzo radiotelevisivo coloro che vi hanno maggiormente interesse. Inoltre così la RAI avrà proventi più elevati e quindi potrà risolvere i suoi problemi di bilancio senza togliere gli utenti agli altri veicoli pubblicitari.

L'articolo 10 si occupa delle cariche direttive della società e l'articolo 11 del collegio sindacale. Queste normative non si discostano da quelle in vigore per le società per azioni in genere.

L'unica eccezione è quella relativa alla nomina del direttore generale e sarà illustrata a proposito dell'apposito articolo (n. 13).

Come si è già accennato l'articolo 2458 del codice civile ammette che l'atto costitutivo delle società per azioni a partecipazione pubblica possa riservare allo Stato la nomina di uno o più amministratori e sindaci. L'attuale statuto della RAI prevede che un terzo degli amministratori ed il presidente del collegio sindacale siano nominati dal Governo o da singoli ministri.

In questa proposta di legge, non volendo interferire oltre il necessario nell'autonomia della RAI, si è tenuto conto di questa disposizione dello statuto e, pur riducendo (articolo 9) il numero degli amministratori per ragioni di efficienza amministrativa e secondo le proposte della « Commissione Sturzo » da 20 a 9, si è lasciato all'assemblea il compito di eleggere i due terzi di essi mentre la nomina degli altri tre è stata conferita al Governo nel suo complesso, con ciò innovando e semplificando il sistema previsto dall'articolo 5 della convenzione del 1952.

Anche la nomina del presidente del collegio dei sindaci è stata lasciata al Ministro del tesoro (articolo 11).

Tuttavia queste nomine, come si è detto, non possono essere lasciate all'esecutivo senza che su di esse esista alcun controllo della Camera. Per questa ragione l'articolo 12 stabilisce che deve essere richiesto il parere non vincolante della Commissione parlamentare di vigilanza; nella richiesta dovranno essere specificate le ragioni che motivano la scelta e dovrà essere tracciata una breve biografia delle persone proposte.

L'articolo 13 tratta del direttore generale che, come si è detto, deve costituire l'anello di congiunzione tra il consiglio d'amministrazione, che ha compiti inerenti prevalentemente alla gestione, e il comitato dei garanti, avente funzioni di controllo sui programmi ed altre connesse. Per poter svolgere questa funzione il direttore generale deve godere della fiducia di entrambi i citati organismi ed è per queste ragioni che si propone il metodo di scelta descritto nel primo comma.

Le funzioni del direttore generale sono precisate dal secondo e terzo comma, mentre il quarto è in relazione alla normativa stabilita negli articoli 24 e 25 a proposito delle rettifiche di notizie e dei reati radiofonici.

L'articolo 14 si occupa del bilancio della RAI, ribadendo la necessità del suo con-

trollo da parte della Corte dei conti e fissando dei limiti di tempo al fine di rendere più spediti la compilazione e l'esame del documento.

L'articolo 15 fornisce alcune garanzie relativamente allo *status* del personale della RAI e ai criteri che devono presiedere alle assunzioni, agli avanzamenti e ai trasferimenti del personale stesso, tutelandolo in tal modo da ogni pressione esterna nell'interesse del personale stesso e della collettività.

L'articolo 16 stabilisce quali sono le funzioni del comitato dei garanti. Come si è detto esse si esplicano sia nei confronti dei programmi che di alcune manifestazioni della vita aziendale della RAI. Di queste ultime si è già detto a proposito del direttore generale e del personale; riguardo ai programmi i garanti hanno funzioni che si esplicano sia in via preventiva (dare le direttive generali, formulare proposte, predisporre il piano delle trasmissioni elettorali) sia in via successiva (vigilare sull'attuazione delle proprie direttive, esaminare le eventuali osservazioni, disporre le rettifiche opportune); esso inoltre dovrà presentare annualmente una relazione al Parlamento.

L'articolo 17 stabilisce il modo nel quale saranno scelti i garanti, secondo i criteri a suo tempo esposti. La necessità di non rendere pletorico il comitato ha portato ad escludere la designazione da parte di alcuni organismi che pure avrebbero potuto fornire i nomi di persone adatte e competenti.

Invece i parlamentari ed i politici in genere sono stati esclusi di proposito per evitare di politicizzare il comitato stesso e perché i gruppi parlamentari trovano lo sbocco per le loro istanze nella Commissione parlamentare di cui all'articolo 21.

L'articolo 18 tratta del funzionamento del comitato; da sottolineare è la norma contenuta nel quarto comma che attribuisce ai garanti una congrua indennità ed esclude nel contempo la corresponsione diretta o indiretta di qualsiasi altro emolumento da parte della RAI al fine di garantire la loro indipendenza.

L'articolo 19 fissa le incompatibilità per gli amministratori e per i sindaci della RAI, avendo riguardo soprattutto ad evitare il fenomeno dei « controlli controllati » con norme ispirate da quelle proposte dalla nota « Commissione Sturzo ».

L'articolo 20 stabilisce invece le incompatibilità riguardanti i garanti, che hanno soprattutto lo scopo di rafforzarne l'indipendenza.

L'articolo 21 si occupa della Commissione parlamentare per le radiodiffusioni, senza modificare il metodo di designazione dei suoi componenti da parte dei Presidenti delle Camere, che è il solo a consentire la rappresentanza di tutti i gruppi.

L'articolo 22 innova la materia riguardante la trasmissione delle deliberazioni della Commissione; con esso si esclude il passaggio attraverso la Presidenza del Consiglio che oggi deve avvenire in base al decreto n. 428 del 1947. Esso, inoltre stabilisce l'obbligo per i garanti di prendere in considerazione dette deliberazioni, le quali d'altra parte dovranno far menzione degli eventuali pareri di minoranza. In tal modo si aumentano notevolmente il peso e la rilevanza delle deliberazioni della Commissione parlamentare e si assicura, tramite i garanti, l'obiettività politica delle trasmissioni.

L'articolo 23 stabilisce che tutti i programmi diffusi per radio e televisione debbono essere registrati e conservati per almeno cinque anni, al fine di consentire i controlli. Con l'occasione si sancisce l'obbligo per la RAI di conservare per un tempo indefinito tutte le trasmissioni aventi particolare importanza.

Vengono pure dettate norme basilari per l'ascolto delle registrazioni di cui sopra.

L'articolo 24 estende alla RAI le norme contenute nella legge sulla stampa (legge 8 febbraio 1948, n. 47) secondo i criteri generali già esposti e con le poche modificazioni che sono rese necessarie dalla particolare natura del servizio.

Anche l'articolo 25 estende alla RAI alcune norme della legge sulla stampa, e precisamente quelle relative ai reati che possono essere commessi da chi diffonde notizie ed altri testi presso il pubblico.

L'articolo 26 ed i successivi articoli 27 e 28 si occupano delle trasmissioni politiche normali e di quelle speciali che si effettuano in occasione di elezioni o di *referendum*. Ovviamente i principi dettati per le seconde devono essere molto rigidi, per cui vengono fissati con precisione, e viene stabilito che al loro spirito si deve fare riferimento per quanto riguarda le trasmissioni politiche ordinarie.

In genere a questi programmi è preposto con funzioni molto ampie il comitato dei garanti. Ad esso spetta la fissazione del piano delle trasmissioni e la vigilanza sul buon funzionamento delle stesse.

Sono anche precisate le norme che regolano l'ammissione delle varie formazioni po-

litiche, dei loro candidati e degli oratori in genere ai programmi; esse hanno lo scopo di porre tutti i partiti su di un piano di parità e di consentire agli elettori di compiere la loro scelta in modo ragionato e documentato. Da notare a questo proposito è soprattutto la norma che attribuisce un uguale tempo di trasmissione a tutte le formazioni politiche, in quanto « tutte le idee hanno lo stesso peso ».

Inoltre, poiché la diffusione capillare dell'ascolto radiotelevisivo conferisce a questi programmi una grandissima forza di penetrazione e di convinzione, si stabilisce che le emissioni politiche cessino tre giorni prima delle elezioni, in modo che nei due ultimi giorni di propaganda elettorale i mezzi tradizionali, che sono più generalmente accessibili, siano gli unici consentiti.

Il Governo in quanto tale è escluso dalla propaganda politica, che spetta invece ai soli partiti concorrenti. Tuttavia al Governo per ovvie ragioni è consentito dall'articolo 29 di diffondere in qualsiasi momento propri comunicati, purché ne sia chiara la provenienza e purché detti comunicati non siano tali da influenzare l'orientamento degli elettori.

Gli articoli 30 e 31 si riferiscono alle prestazioni pubblicitarie. Il primo è inteso a porre dei limiti alla durata delle trasmissioni pubblicitarie; il secondo stabilisce che il metodo di attribuzione del tempo disponibile per la pubblicità è l'asta pubblica con l'esclusione di ogni intermediario tra RAI e richiedenti.

Per ciò che riguarda i limiti di durata delle trasmissioni pubblicitarie, essi sono giustificati da un lato dall'interesse degli utenti — che corrispondono un canone ed hanno quindi diritto che sia loro garantito un servizio che si basi principalmente su programmi non pubblicitari messi in onda a carico della RAI — dall'altro dalla stretta connessione tra pubblicità radiotelevisiva e pubblicità a mezzo stampa.

A questo proposito — come è noto — accese polemiche hanno chiarito, infatti, come l'eccessiva pubblicità televisiva possa influire negativamente sulla stampa periodica che si basa in larga misura sui proventi della pubblicità fatta attraverso di essa. Siccome è interesse evidente della democrazia l'esistenza del maggior numero possibile di testate, sembra opportuno riservare a tale tipo di pubblicità convenienti possibilità di effettuazione.

Nel terzo ed ultimo titolo della presente legge sono contenute le norme finali e transitorie. La più importante di esse è quella

dell'articolo 32 che delega il Governo a riordinare la materia dei canoni di abbonamento.

Come si è detto essa tende a raggiungere questi obiettivi:

a) riunione in un unico testo di tutte le numerosissime disposizioni oggi vigenti in materia;

b) restituzione al canone, per quanto possibile, del suo carattere di prezzo di un servizio e conseguente riforma del sistema di riscossione;

c) semplificazione della disciplina giuridica attuale ed in particolare unificazione delle attuali componenti del canone.

Sarebbe stata forse coerente con i principi suesposti la completa abrogazione di tutte le norme vigenti con contemporanea attribuzione al rapporto RAI-utenti del carattere di negozio di diritto privato. Ma questa soluzione non è praticamente possibile perché nella pratica il rapporto sinallagmatico non potrebbe funzionare pienamente stante la difficoltà di ricercare gli utenti, di esigere da loro il pagamento del canone e, in caso di mancato pagamento, di interrompere la prestazione radiofonica. Per superare questi ostacoli è necessario un provvedimento avente forza di legge, anche se

non è indispensabile l'attuale sistema che è palesemente farraginoso, costoso, nonché giuridicamente abnorme. Il sistema delineato nell'articolo in esame sembra l'unico che non abbia questi difetti e che allo stesso tempo non ne contenga altri peggiori.

Si noti che la disciplina prevista per le eventuali imposizioni fiscali è compatibile con gli annunciati principi della futura riforma fiscale.

Le disposizioni contenute nell'articolo 33 hanno tutte lo scopo di attuare la disciplina dettata dai precedenti articoli.

Il primo comma porta le norme per l'attuazione dell'articolo 6.

Il secondo comma si riferisce invece alla palese necessità di adeguare le convenzioni in vigore tra il Ministero e la RAI alla nuova disciplina contenuta nella presente legge.

Infine il terzo comma stabilisce la necessità di emanare entro breve termine il regolamento del personale.

L'articolo 34, ultimo della serie, fornisce un elenco delle disposizioni esplicitamente abrogate e dispone inoltre l'abrogazione di tutte le altre norme giuridiche preesistenti che si rivelassero in contrasto con la presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

IL SERVIZIO
DELLE RADIOCOMUNICAZIONI

ART. 1.

(Regime del servizio).

Il servizio di radiofonia, televisione e filodiffusione è esercitato in regime di concessione da imprese o enti di diritto privato.

ART. 2.

(Concessione di esercizio).

La concessione per i servizi di radiofonia, televisione e filodiffusione diretti al pubblico è data con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previo conforme parere tecnico del consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni. Ai fini della concessione di cui sopra deve essere inoltre richiesto il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 21 della presente legge.

La concessione è data a tempo determinato; i suoi eventuali rinnovi sono sottoposti alle norme del presente articolo.

Con il decreto di cui al primo comma viene approvata la convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la concessionaria. Essa deve tra l'altro prevedere:

- 1) il pagamento allo Stato di un canone annuo quale corrispettivo della concessione;
- 2) il rapporto massimo tra la durata della pubblicità e quella dei programmi, che non può in nessun caso essere superiore al 4 per cento del tempo complessivo di trasmissione;
- 3) il controllo tecnico del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sull'esercizio.

L'esercizio redazionale è soggetto alle norme in vigore per la stampa, in quanto applicabili; in particolare sono applicate le norme che regolano il diritto di rettifica e i reati a mezzo della stampa; il trattamento del personale redazionale e amministrativo è assimilato a quello dei lavoratori della stampa d'attualità.

ART. 3.

(Esercizio abusivo).

Chiunque eserciti un qualsiasi impianto radioelettrico senza avere ottenuto la relativa concessione a norma degli articoli precedenti è punito con l'arresto da 3 a 6 mesi e con la ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000.

TITOLO II

CONCESSIONE DEL SERVIZIO ALLA RAI,
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETÀ, CONTROLLO STATALE SULLA SUA GESTIONE E REGOLAMENTAZIONE DELLE PRESTAZIONI PUBBLICITARIE

CAPO I.

CONCESSIONE DEL SERVIZIO ALLA RAI.

ART. 4.

(Concessione del servizio alla RAI-Radiotelevisione italiana).

Salvo il principio stabilito nell'articolo 2, l'esercizio dei servizi di cui all'articolo 1 è concesso alla RAI-Radiotelevisione italiana, in seguito indicata con l'abbreviazione « RAI ». Detta concessione è regolata da apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI a norma dell'articolo 2 e dell'articolo 30 della presente legge.

ART. 5.

(Principi dell'esercizio radiotelevisivo).

L'esercizio dei servizi di radiofonia, televisione e filodiffusione deve essere esercitato dalla RAI in condizioni di assoluta obiettività ed imparzialità, nel rispetto di tutte le diverse opinioni politiche, religiose, morali e culturali in conformità della Costituzione.

CAPO II.

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA RAI.

ART. 6.

(Natura giuridica della RAI).

La RAI è una società per azioni; la maggioranza delle azioni che rappresentano il suo capitale sociale deve appartenere all'IRI; nessun altro ente pubblico o a partecipazione

maggioritaria pubblica può possedere azioni della RAI.

Tali limitazioni alla negoziabilità delle azioni della RAI dovranno apparire sugli stessi titoli azionari.

È fatto divieto alla RAI di possedere qualsiasi partecipazione azionaria in società non aventi compiti direttamente attinenti al campo delle radiodiffusioni.

ART. 7.

(Organi della RAI).

Gli organi della RAI-Radiotelevisione italiana sono:

- l'assemblea;
- il consiglio d'amministrazione;
- il presidente;
- l'amministratore delegato;
- il collegio sindacale;
- il comitato dei garanti.

ART. 8.

(Assemblea).

L'assemblea è costituita dai portatori delle azioni della RAI.

La sua attività è disciplinata dalle norme ordinarie in vigore per le società per azioni e dallo statuto della RAI.

L'assemblea elegge sei componenti del consiglio d'amministrazione di cui almeno uno designato dalla minoranza.

L'assemblea elegge inoltre i componenti del collegio sindacale.

ART. 9.

(Consiglio d'amministrazione).

Il consiglio di amministrazione è composto di 9 membri, di cui 6 eletti dall'assemblea, 2 nominati dal Consiglio dei ministri secondo le norme dell'articolo 12 ed uno eletto da tutti i dipendenti dell'azienda e scelto fra i dipendenti stessi.

Il consiglio d'amministrazione ha competenza per quanto riguarda la gestione economica e amministrativa della RAI, secondo quanto stabilito dallo statuto della società.

A tal fine il consiglio:

- a) forma il bilancio della società;
- b) determina i criteri amministrativi dell'azienda e predispone i mezzi necessari allo esercizio;
- c) approva i regolamenti interni del servizio e del personale;

d) stabilisce i criteri ed i tempi delle prestazioni pubblicitarie in conformità degli articoli 29 e 30;

e) nomina il direttore generale da una rosa di tre nomi proposti dal comitato dei garanti;

f) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dallo statuto.

Il consiglio d'amministrazione elegge nel suo seno il presidente e l'amministratore delegato.

Il consiglio d'amministrazione è convocato dal presidente di propria iniziativa o su richiesta dell'amministratore delegato o almeno di tre consiglieri ovvero del comitato dei garanti.

ART. 10.

(Organi direttivi della RAI).

Il presidente rappresenta la società. Egli convoca e presiede il consiglio d'amministrazione e coordina l'attività dei vari organi della società.

L'amministratore delegato ha la firma sociale. Egli può delegare i propri poteri, per specifiche materie, ai membri del consiglio d'amministrazione.

Il presidente e l'amministratore delegato esercitano ogni altra funzione che sia loro attribuita dallo statuto della società.

ART. 11.

(Collegio sindacale).

Il collegio sindacale è composto da un presidente nominato dal Ministro del tesoro a norma dell'articolo 12 della presente legge e da quattro membri eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale esercita tutte le attribuzioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

ART. 12.

(Nomine governative di amministratori e di sindaci della RAI).

Le nomine governative di cui al primo comma dell'articolo 9 ed al primo comma dell'articolo 11 avvengono previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 21 della presente legge.

Il parere di cui al comma precedente deve essere richiesto mediante comunicazione ufficiale contenente i motivi della scelta e una biografia delle persone proposte, con l'indi-

cazione degli altri incarichi che eventualmente esse ricoprono. Detto parere deve essere dato entro 30 giorni dalla richiesta; in mancanza si intende dato in senso favorevole.

Il parere previsto dai commi precedenti deve essere richiesto anche in caso di riconferma in carica.

ART. 13.

(Direttore generale).

Il direttore generale è nominato dal consiglio d'amministrazione che lo sceglie in una terna di nomi proposti dal comitato dei garanti a norma dell'articolo 16 della presente legge. Egli dura in carica 4 anni.

Il direttore generale dirige i vari servizi della società. Egli dà attuazione alle decisioni del consiglio d'amministrazione e del comitato dei garanti, alle riunioni dei quali partecipa con voto consultivo.

Il direttore generale assume gli obblighi e le responsabilità e deve possedere i requisiti del direttore responsabile a norma dell'articolo 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante « disposizioni sulla stampa ». Non è perseguibile qualora dimostri che il fatto avvenne contro la volontà sua e dei servizi da lui dipendenti.

ART. 14.

(Bilancio della RAI).

Il bilancio della RAI è predisposto dal consiglio d'amministrazione ed è approvato dall'assemblea. Entro 15 giorni dalla sua approvazione esso è trasmesso al Ministero del tesoro, il quale lo trasmette con le proprie osservazioni entro 30 giorni dal suo ricevimento alla Corte dei conti, che esercita il controllo a norma del decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1961.

ART. 15.

(Personale della RAI).

L'ordinamento ed il trattamento economico del personale della RAI è stabilito da un apposito regolamento, approvato dal consiglio di amministrazione su parere del comitato dei garanti, sentiti i rappresentanti del personale.

Il personale della RAI deve essere assunto per pubblico concorso. La commissione giudicatrice è presieduta da uno dei garanti designati, a norma dell'articolo 16 punto 9.

In materia di avanzamenti, trasferimenti e disciplina del personale le uniche competenti sono le commissioni del personale che saranno previste dal regolamento per il personale anch'esse presiedute da uno dei garanti, designato a norma dell'articolo 16 punto 9.

CAPO III.

COMITATO DEI GARANTI.

ART. 16.

*(Istituzione e funzioni
del comitato dei garanti).*

È istituito un comitato dei garanti avente il compito di assicurare l'indipendenza della RAI e l'obiettività e l'imparzialità dei programmi, nonché la loro qualità.

Le funzioni del comitato in particolare sono:

1) esercitare la sorveglianza su tutti i programmi della RAI al fine di assicurarne la conformità ai principi stabiliti dall'articolo 5 della presente legge;

2) stabilire le direttive dei programmi sulla base del piano di massima predisposto almeno trimestralmente dai servizi della RAI;

3) formulare proposte riguardanti sia il piano generale delle trasmissioni sia i singoli programmi;

4) predisporre il piano delle trasmissioni politiche e delle trasmissioni elettorali a norma degli articoli 26 e 27 della presente legge;

5) esaminare le osservazioni sullo svolgimento del servizio indirizzategli dal Governo, dalla Commissione parlamentare a norma dell'articolo 22 della presente legge, da persone giuridiche o da privati cittadini;

6) vigilare sull'attuazione delle proprie direttive e determinazioni prese in conformità ai punti precedenti ed eventualmente disporre la rettifica o la correzione anche urgente delle trasmissioni effettuate in violazione delle suddette direttive o di disposizioni di legge o comunque a suo giudizio contrarie alla verità;

7) chiedere, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 9, al presidente del consiglio di amministrazione di convocare il consiglio stesso per deliberare su specifiche materie;

8) formare una terna di tre persone fra le quali il consiglio di amministrazione nominerà il direttore generale della RAI. Dette persone sono scelte fra i funzionari della RAI di grado elevato;

9) scegliere fra i propri membri i presidenti delle commissioni d'esame per i con-

corsi d'assunzione del personale stabile della RAI e delle commissioni per il personale previste rispettivamente dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 15;

10) presentare al Parlamento entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sulle trasmissioni avvenute nell'anno precedente e rispondere davanti alle Camere per tutto ciò che inerisca all'obiettività delle trasmissioni stesse;

11) esercitare ogni altra funzione che sia attribuita al comitato dei garanti dalla legge, dai regolamenti o dallo statuto della RAI.

ART. 17.

(Componenti del comitato dei garanti).

Il comitato dei garanti è composto di 15 membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica e scelti nel modo seguente:

1) tre sono scelti dal Presidente della Repubblica tra gli studiosi di chiara fama rispettivamente di storia, di sociologia e di pedagogia;

2) uno è designato dal Consiglio superiore della magistratura in seduta plenaria;

3) due sono designati dal consiglio superiore della pubblica istruzione: uno dalla prima sezione in rappresentanza dei docenti universitari e uno dalla seconda e dalla terza sezione congiunte in rappresentanza degli insegnanti elementari e medi;

4) uno designato dal Consiglio superiore delle antichità e belle Arti;

5) quattro, uno scrittore, un drammaturgo e due musicisti, sono designati dall'accademia dei Lincei;

6) uno è designato dall'accademia della Crusca;

7) uno è designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

8) uno è designato dalla commissione centrale per la cinematografia;

9) uno è designato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti.

ART. 18.

(Funzionamento del comitato).

Il comitato dei garanti elegge nel suo seno un presidente e un vicepresidente.

Il presidente, o in difetto il vicepresidente, convocano il comitato almeno una volta al mese presso la sede della RAI. Durante i periodi preelettorali di cui al successivo arti-

colo 26 il comitato è convocato almeno una volta alla settimana.

I garanti durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati una sola volta.

I garanti percepiscono una indennità pari allo stipendio mensile dei consiglieri di corte d'appello al netto di qualsiasi maggiorazione o competenza accessoria. I garanti non possono ricevere altro emolumento, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, da parte della RAI o di società da essa controllate nonché da enti e aziende statali o a partecipazione statale. L'onere derivante dalle indennità spettanti ai garanti, è posto, al pari delle spese di funzionamento del comitato, a carico del bilancio della RAI.

CAPO IV.

INCOMPATIBILITÀ.

ART. 19.

(Incompatibilità stabilite per gli amministratori ed i sindaci).

Non possono essere nominati amministratori o sindaci della RAI, né per designazione governativa né per elezione da parte dell'assemblea:

1) i funzionari dei Ministeri delle partecipazioni statali, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, delle finanze e delle poste e delle telecomunicazioni;

2) i funzionari dello Stato che comunque assolvano mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza;

3) i membri dei consigli superiori della pubblica istruzione, delle antichità e belle arti e delle accademie e biblioteche, del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e di tutti gli altri consigli che siano tenuti ad esprimere pareri sui provvedimenti del consiglio di amministrazione della RAI;

4) i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

5) i membri del Parlamento.

ART. 20.

(Incompatibilità stabilite per i garanti).

I garanti sono soggetti alle stesse incompatibilità stabilite per i parlamentari, ed inoltre a quelle stabilite ai punti 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 19 della presente legge.

Non possono entrare a far parte del comitato dei garanti coloro che sono o siano stati nei quattro anni precedenti alla nomina:

a) amministratori o sindaci della RAI o di società da essa controllate;

b) dipendenti della RAI o di società da essa controllate ovvero che con queste abbiano avuto rapporti di collaborazione con carattere di continuità.

Coloro che hanno fatto parte del comitato dei garanti non possono, nei quattro anni seguenti la cessazione delle loro funzioni, ricoprire gli incarichi elencati ai punti a) e b) del precedente comma.

CAPO V.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE RADIODIFFUSIONI.

ART. 21.

(Natura e compiti della Commissione parlamentare).

È istituita una commissione di parlamentari che esercita il controllo successivo sulla imparzialità e sull'indipendenza politica delle trasmissioni radiofoniche e televisive della RAI.

La Commissione parlamentare di vigilanza è organo del Parlamento. Essa è composta di trenta membri designati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere assicurando la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.

La Commissione parlamentare rimane in funzione anche dopo lo scioglimento delle Assemblee legislative e fino alla prima riunione delle nuove Camere.

ART. 22.

(Deliberazioni della Commissione parlamentare).

La Commissione parlamentare per le radio-diffusioni trasmette le proprie delibere, facendo menzione degli eventuali pareri di minoranza, al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei Deputati. Quest'ultimo comunica dette deliberazioni al presidente del comitato dei garanti.

Il presidente del comitato dei garanti pone le deliberazioni della Commissione parlamentare all'ordine del giorno della prima riunione del comitato, salvo che non ritenga di convocarlo appositamente con urgenza.

CAPO VI.

REGISTRAZIONI DELLE TRASMISSIONI.

ART. 23.

(Obbligo di conservazione delle registrazioni e norme per il loro ascolto).

Tutte le trasmissioni della RAI debbono essere registrate e conservate almeno in duplice copia per un minimo di cinque anni.

Un apposito servizio della RAI conserva inoltre le registrazioni delle trasmissioni aventi particolare interesse artistico, storico o documentario per tutto il tempo nel quale persisterà tale loro interesse.

Il Governo, i garanti ed i membri della Commissione parlamentare di cui all'articolo 20 possono in qualunque momento ascoltare le registrazioni di cui al primo comma e ottenerne copia.

Mediante apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione di concerto con il comitato dei garanti è regolata la possibilità per i privati di ascoltare o di avere copia delle registrazioni di cui al primo comma ed al secondo comma. Sono salve in ogni caso le norme vigenti in materia di diritti d'autore.

CAPO VII.

DIRITTO DI RETTIFICA E REATI RADIOFONICI.

ART. 24.

(Diritto di rettifica).

Il direttore generale della RAI responsabile dei testi delle trasmissioni ai sensi del terzo comma dell'articolo 13 della presente legge, è tenuto a far trasmettere integralmente e gratuitamente le rettifiche delle persone alle quali nel corso dei programmi siano stati attribuiti atti o opinioni contrari a verità lesivi della loro reputazione purché le rettifiche non abbiano contenuto che possa dar luogo ad incriminazione penale.

Dette rettifiche devono consistere in un testo richiedente un tempo di trasmissione non superiore alla durata del programma o della parte di programma al quale si riferiscono ed in ogni caso non inferiore ad un minuto e sono notificate a mezzo di ufficiale giudiziario.

La trasmissione prevista al primo comma deve farsi entro tre giorni dalla notifica se si riferisce al giornale radio, al telegiornale o

alle altre trasmissioni quotidiane di attualità ed entro sette giorni negli altri casi. La trasmissione della rettifica deve in ogni caso essere fatta nel corso dello stesso programma o rubrica che l'ha determinata; in mancanza essa deve avere collocazione analoga nello stesso giorno della settimana in cui detti programmi o rubrica sono andati in onda.

L'inosservanza degli obblighi di cui al precedente articolo è punita con le pene previste dal quarto comma dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

La sentenza di condanna deve essere trasmessa, per estratto, in base alle norme del terzo comma. I termini da esso previsti vanno riferiti alla data di pubblicazione della sentenza.

ART. 25.

(Reati radiofonici).

La RAI è responsabile civilmente per i reati commessi per mezzo delle sue trasmissioni radiofoniche e televisive, salvo rivalsa nei confronti degli autori del testo.

Per i reati commessi a mezzo delle trasmissioni radiofoniche e televisive e relativamente alla responsabilità penale si applicano le norme previste per i reati commessi a mezzo della stampa, in quanto applicabili.

CAPO VIII.

TRASMISSIONI POLITICHE
E COMUNICATI GOVERNATIVI.

ART. 26.

*(Trasmissioni quotidiane riservate a partiti,
associazioni e movimenti).*

La RAI ogni giorno riserva una trasmissione radiotelevisiva della durata di 20 minuti consecutivi dedicata a dichiarazioni, comunicati e commenti da parte dei partiti e movimenti politici, delle associazioni sindacali, delle associazioni e movimenti giovanili e femminili e di altre associazioni e movimenti di opinione pubblica a carattere nazionale.

Il comitato dei garanti, d'intesa con la Commissione parlamentare di cui all'articolo 21 e con il consiglio d'amministrazione fissa le norme per la regolamentazione della partecipazione e la realizzazione delle tra-

missioni di cui al comma precedente in modo che almeno ciascun partito rappresentato al Parlamento possa usufruire delle trasmissioni stesse una volta la settimana.

ART. 27.

(Trasmissioni di propaganda elettorale).

Entro sette giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali delle elezioni politiche, nonché delle elezioni locali di rilevanza nazionale, il comitato dei garanti, d'intesa con la Commissione parlamentare di cui all'articolo 21 e con il consiglio d'amministrazione, stabilisce le modalità, la frequenza, gli orari delle speciali trasmissioni di propaganda elettorale.

Dette trasmissioni saranno consentite a tutte le formazioni politiche che partecipano alla competizione elettorale purché rappresentate nelle Assemblee delle quali si deve procedere al rinnovo. Ad ogni formazione politica è attribuito un uguale tempo di trasmissione. Nessuna trasmissione spetta al Governo o ai suoi componenti in quanto tali. Nessun candidato può effettuare o partecipare a trasmissioni di qualsiasi genere al di fuori del tempo assegnato alla sua formazione politica. La designazione degli oratori spetta agli organi direttivi delle formazioni politiche che partecipano alle elezioni di cui al primo comma.

La propaganda elettorale radiofonica e televisiva cessa tre giorni interi prima di quello nel quale avranno luogo le operazioni elettorali.

Dallo scioglimento delle Assemblee fino al giorno delle elezioni compreso sono esclusi tutti i programmi ed i riferimenti che possano influire sulle votazioni.

Il comitato dei garanti vigila sull'attuazione delle norme del presente articolo nonché sul rispetto delle modalità da esso stabilite ai sensi del primo comma ed in caso di violazione stabilisce i modi e le forme di una sollecita e adeguata compensazione.

ART. 28.

(Trasmissioni di propaganda in caso di referendum).

In caso di *referendum* popolare il comitato dei garanti d'intesa con la Commissione parlamentare di cui all'articolo 21 e con il consiglio d'amministrazione stabilisce le mo-

dalità, la frequenza e gli orari di speciali trasmissioni di propaganda secondo i principi fissati nei precedenti articoli 26 e 27.

ART. 29.

(Comunicati del Governo).

In ogni tempo il Governo ha il diritto di far trasmettere dalla RAI i propri comunicati. Detta trasmissione deve essere preceduta e seguita dalla chiara menzione della provenienza governativa del testo.

Nei periodi elettorali di cui all'articolo 27 il comitato dei garanti vigila e prende gli opportuni provvedimenti affinché le comunicazioni del Governo non contengano valutazioni che possano influenzare l'orientamento degli elettori.

CAPO IX.

PRESTAZIONI PUBBLICITARIE.

ART. 30.

(Limiti di durata).

Le trasmissioni pubblicitarie radiofoniche e televisive non possono eccedere la durata di 6 minuti in ogni singola ora di trasmissione effettiva, né superare il limite di cui al punto 2) del terzo comma dell'articolo 2 della presente legge.

ART. 31.

(Attribuzione del tempo pubblicitario).

Tutte le prestazioni pubblicitarie devono essere attribuite ai richiedenti direttamente dalla RAI, con esclusione di qualsiasi intermediario.

L'attribuzione deve avvenire mediante asta pubblica al miglior offerente ed in base ad apposito regolamento approvato dal consiglio d'amministrazione della RAI sentito il comitato dei garanti. A meno che le richieste per adire all'asta non coprano completamente il tempo disponibile non possono adire all'asta le ditte che abbiano già ottenuto tempo disponibile con l'asta immediatamente precedente. Nel caso che le richieste non coprano completamente il tempo disponibile, anche queste ultime potranno concorrere limitatamente al tempo non coperto.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 32.

(Delega al Governo per il riordinamento della disciplina dei canoni di abbonamento).

Il Governo è delegato ad emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo che disciplini la materia concernente i canoni d'abbonamento, in conformità ai seguenti principi:

1) la misura dei canoni è determinata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione della RAI e su parere conforme del comitato dei garanti e del comitato interministeriale dei prezzi;

2) la misura dei canoni stabiliti a norma del punto precedente dovrà essere unica e comprensiva di ogni sovrapprezzo, imposta o tassa;

3) le eventuali imposizioni fiscali sugli abbonamenti radiofonici e televisivi saranno a carico della RAI, la quale non potrà riversarsi sugli utenti altro che elevando la misura del canone a norma dei punti 1) e 2); il pagamento delle suddette imposizioni fiscali avverrà unitamente al canone di concessione del servizio determinato dalla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 4;

4) la riscossione dei canoni dovrà essere compiuta dalla RAI mediante propri organi e con le modalità stabilite dal consiglio d'amministrazione, nell'ambito dei principi fissati dal decreto legislativo di cui sopra.

ART. 33.

(Disposizioni transitorie particolari).

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti o le aziende pubbliche o a partecipazione pubblica che fossero titolari di azioni della RAI, in contrasto con il primo comma dell'articolo 6 della presente legge, provvederanno a trasferirle all'IRI o a persone fisiche o giuridiche private. Nello stesso modo si procederà per le eventuali partecipazioni della RAI in contrasto con il terzo comma dello stesso articolo 6.

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI provvederanno ad adeguare le convenzioni in atto alle norme della presente legge, lasciandone invariata la scadenza e tenendo conto di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 31 della presente legge.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento del personale a norma del terzo comma, lettera c), dell'articolo 9 e dell'articolo 15 della presente legge.

ART. 34.

(Norme di legge abrogate).

Sono abrogati gli articoli 3, 4, 5 e 6 ed i titoli II e III del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428.

Sono parimenti abrogati il secondo comma dell'articolo 3 e degli articoli 4, 5, 6, 18, 19, il primo comma dell'articolo 20, il primo e il secondo comma dell'articolo 25 e gli articoli 26 e 27 della convenzione di concessione del servizio stipulata il 26 gennaio 1952 tra la RAI ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica n. 180 in pari data.

È inoltre abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme della presente legge.